



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n. 28 del 13 settembre 2018

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CHIUSURA DEGLI UFFICI DEL COMITATO PER FESTIVITÀ SANTO PATRONO: MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2018

Mercoledì 19 settembre 2018, in occasione della festività di San Gennaro, Santo Patrono di Napoli, gli uffici del C.R. Campania (del Centro Direzionale e di via Strettola Sant'Anna alle Paludi) resteranno chiusi al pubblico.

* * * * *

ORARIO FEDERALE

Come indicato sui Comunicati Ufficiali relativi ai calendari dei rispettivi Campionati, da **domenica 9 settembre 2018 l'orario federale è fissato alle ore 15.30.**

* * * * *

DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Le **Società** che intendano presentare domanda di ammissione o riammissione alla categoria superiore **devono preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. Campania, a mezzo fax al numero 081 / 5544470**, al fine di far attivare le procedure che consentiranno loro l'iscrizione dall'area riservata della propria pagina web.

* * * * *

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO
SECONDA CATEGORIA	GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 2018	€ 1.970,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
IMPORTO TERZA CATEGORIA: € 1.070,00 + DIFFERENZA: € 90000		

* * * * *

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **Comunicati Ufficiali** della F.I.G.C.:

- n. **64AA** del 7 settembre 2018 – **delibere di diretto interesse del C.R. Campania;**
- n. **65AA** del 7 settembre 2018 – **delibere di diretto interesse del C.R. Campania;**
- n. **66AA** del 7 settembre 2018 – **delibere di diretto interesse del C.R. Campania;**
- n. **65** del 7 settembre 2018 – **modifiche Regole 3 e 4 (Decisioni Ufficiali F.I.G.C.) del Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque;**
- n. **66** dell'11 settembre 2018 – **nomina Giudice Sportivo Nazionale per i Campionati Nazionali Femminili di Serie A e Serie B;**
- n. **67** del 13 settembre 2018 – **modifiche art. 72 delle N.O.I.F.;**
- n. **68** del 13 settembre 2018 – **dimensioni e modalità di utilizzo degli spazi pubblicitari sulle maglie da giuoco delle società partecipanti ai Campionati organizzati dalla L.N.D.**

* * * * *

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **documenti** della L.N.D.:

- **Comunicato Ufficiale n. 98** del 12 settembre 2018 – **Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D.;**
- **Circolare n. 14** del 13 settembre 2018 – **Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – sig. Paolo Vitali.**

* * * * *

AUTORIZZAZIONI EX ART. 34 N.O.I.F.

Il Commissario Straordinario del C.R. Campania, vista l'istanza prodotta, valutata la documentazione esibita, ha espresso parere favorevole e concesso la relativa autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F., con decorrenza **dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale (ferma restando la responsabilità esclusiva delle rispettive società, come di seguito indicate, in ordine alla titolarità effettiva del tesseramento)**, per i seguenti calciatori o calciatrici:

Società	Cognome	Nome	Data di Nascita Scadenza Aut .ne	
S. GIUSEPPE	CASILLO	GAETANO	20.09.2002	05.09.2019

* * * * *

AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

Il C.R. Campania ha autorizzato, in via provvisoria, per le giornate di gara di Campionato del 16 settembre e della fase regionale di Coppa Italia Dilettanti del 19 settembre prossimi, la disputa delle gare sui campi sportivi di seguito indicati:

Casalnuovo Frattese	P. Ianniello – Frattamaggiore;
F.C. Viribus Somma 100	Brusciano;
Sangennarese S.S.D.A.R.L.	E. Mazzella – Ischia.

* * * * *

GARE RINVIATE DEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2018/2019

Il C.R. Campania L.N.D. – F.I.G.C.,

- visto che la società Agropoli ha formalizzato istanza di ammissione al Campionato di Serie D;
- preso atto delle decisioni adottate dalla Lega Nazionale Dilettanti di posticipare l'inizio del Campionato di Serie D al 16 settembre 2018, anche in ragione dell'esito delle decisioni della seduta del 7 settembre 2018 del Collegio di garanzia del CONI e quelle del TAR del 13 settembre 2018;

- considerato che la decisione del TAR Lazio è attesa per domani, giovedì 13 settembre 2018 e le società coinvolte (Agropoli, U.S. Mariglianese, Rocchese e Real Palomonte) dovrebbero disputare le rispettive gare tra sabato 15 e domenica 16 settembre prossimo;

ha determinato il rinvio delle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione 2018/2019 che coinvolgono le società innanzi indicate, in calendario per sabato 15, domenica 16 settembre 2018.

* * * * *

ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE 2018/2019 DI PRIMA CATEGORIA – REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 20 SETTEMBRE 2018

Il C.R. Campania ha proceduto alla verifica delle iscrizioni al Campionato di Prima Categoria 2018/2019, depositate entro la data odierna e comunicato alle società, che non hanno adempiuto a tutte le prescrizioni relative alla documentazione necessaria, le rispettive inadempienze. Tanto premesso, ha concesso, al fine della tutela del patrimonio sportivo del Comitato, rappresentato in primo luogo dalle società affiliate, come previsto al n. 3) della pag. 16 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 5 luglio 2018, la proroga alle **ore 18.00 di giovedì 20 agosto 2018**, sia per le iscrizioni medesime, sia per l'eventuale richiesta di partecipazione ad una categoria inferiore.

Nel doveroso rispetto delle società che hanno prodotto la relativa domanda entro il termine di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 13 settembre 2018, non è stata concessa alcuna proroga in ordine alle richieste di ammissione o riammissione al Campionato Regionale di Prima Categoria 2018/2019.

* * * * *

COPPA CAMPANIA 2018/2019 PER SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA

Il C.R. Campania – L.N.D. organizza, per la stagione sportiva 2018/2019, la manifestazione di seguito indicata:

COPPA CAMPANIA DI PRIMA CATEGORIA

Essa è riservata alle società che regolarizzeranno l'iscrizione al Campionato Campano di Prima Categoria 2018/2019 entro giovedì 20 settembre 2018, comprese le società che saranno ammesse / riammesse al Campionato medesimo.

* * * * *

CAMPIONATO DI ECCELLENZA OBBLIGO DI PRESENZA DEL MEDICO SOCIALE O, IN ALTERNATIVA (PER LE SOCIETÀ OSPITANTI), PRESENZA DI UN'AMBULANZA A BORDO CAMPO

Alle società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione dell'ammenda (disposta in € 100,00) di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

* * * * *

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELLE VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE E DELLE DISPOSIZIONI DI DISPUTA DELLE GARE A PORTE CHIUSE

Il C.R. Campania, preso atto che, in analogia alle passate stagioni sportive, per motivi di Ordine Pubblico, alcune gare sono oggetto di provvedimenti, da parte degli Organi di Polizia (ad esempio, con l'obbligo di disputa **a porte chiuse** o **in assenza di pubblico**), che non di rado vengono notificati a questo C.R. dopo la pubblicazione (che, in via ordinaria, coincide con il giovedì) del Comunicato Ufficiale del programma ufficiale settimanale delle gare, dispone quanto segue:

1. che i provvedimenti in argomento siano pubblicati sul **Sito Internet** del C.R. Campania entro le ore 20 del giorno successivo a quello di pubblicazione del programma ufficiale settimanale delle gare;
2. che la pubblicazione sul **Sito Internet** abbia valore di **comunicazione ufficiale**.

Nella stessa sezione del *Sito Internet* saranno pubblicate – anch'esse con valore di **comunicazione ufficiale** – le variazioni, eventualmente intervenute successivamente alla pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, modificative del programma ufficiale settimanale delle gare.

Nell'ipotesi di pubblicazione, nel giorno del venerdì, del Comunicato Ufficiale in ordine al programma ufficiale settimanale delle gare, le prescrizioni di cui ai capoversi precedenti troveranno attuazione, nel *Sito Internet* del C.R. Campania, sempre con valore di **comunicazione ufficiale**, entro le **ore 12.00 del sabato**.

In relazione alle prescrizioni enunciate in questo paragrafo, in una qualsiasi ipotesi di non perfetto funzionamento del *Sito Internet* del C.R. Campania, avranno valore ufficiale le comunicazioni telefoniche, di cui al C.U. n. 1 del 5 luglio 2018, pagg. 97 e 98 (paragrafo **“Variazioni campi ed orari / Nullità delle richieste di inversione di campo**).

* * * * *

DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

Si ritiene opportuno ripubblicare quanto previsto dalla Circolare del 20 maggio 2003 della L.N.D., pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania e successivi: **“I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi degli art. 32 bis e 32 ter – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale”**.

In via esplicita: per i calciatori **over 25**, che abbiano conseguito lo svincolo sulla base della richiamata normativa, le società dovranno comunque provvedere, **per ogni anno sportivo**, al rinnovo del relativo tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.

* * * * *

COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2018/2019

Il Consiglio Direttivo C.R. Campania tenuto conto del contenimento delle spese di gestione e, comunque, per agevolare le iscrizioni da parte delle società affiliate ha deliberato che per la corrente stagione sportiva 2018/2019 siano confermati i costi di iscrizione come per le ultime stagioni sportive (ovvero già ridotti del 10% – dieci per cento) per tutte le Categorie dei Campionati, nell'ambito del C.R. Campania.

Si ricorda, che su delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, **alle società di nuova affiliazione che si iscriveranno ai Campionati di Terza Categoria e di Calcio a Cinque Serie D, nonché alle società di puro settore che si assoceranno alla L.N.D. sarà riconosciuta la totale esenzione dei costi di iscrizione**.

Di seguito si riepilogano gli importi che le Società dovranno versare all'atto dell'iscrizione:

CAMPIONATO	IMPORTO STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 (°°)
PRIMA CATEGORIA	€ 2.810,00
SECONDA CATEGORIA	€ 1.970,00
JUNIORES REGIONALE UNDER 19	€ 870,00
JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19	€ 870,00
TERZA CATEGORIA – TERZA CAT. OVER 35 E OVER 30	€ 1.070,00
TERZA CATEGORIA “RISERVE”	€ 760,00
TERZA CATEGORIA – UNDER 19	€ 1260,00
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	€ 1260,00
TERZA CAT. – U. 21 “RISERVE”	€ 1.000,00
CALCIO FEMMINILE – SERIE C (ECCELLENZA)	€ 1.020,00
CALCIO FEMMINILE – SERIE D (PROMOZIONE)	€ 1.020,00
CALCIO A CINQUE – SERIE D	€ 1.160,00
CALCIO A CINQUE Under 19 e Under 19 ELITE Maschile	€ 640,00
CALCIO A CINQUE UNDER 21 – Maschile e Femminile	€ 430,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2	€ 980,00
CALCIO A CINQUE UNDER 19 Femminile	€ 640,00
ATTIVITÀ AMATORI	€ 1.660,00

(°°) all'importo va sommato il costo delle assicurazioni ai calciatori di € 29 x n. tesserati al 30.6.2018

* * * * *

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2018/2019

(potranno effettuarsi solo con la procedura di dematerializzazione)

COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL C.R. CAMANIA, GLI IMPORTI DI ISCRIZIONE SONO STATI CONFERMATI COME NELLA SCORSA STAGIONE SPORTIVA, OVVERO GIÀ RIDOTTI NELLA MISURA DEL 10% RISPETTO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018.

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO
PRIMA CATEGORIA	GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 2018	€ 2.810,00 + € 29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
SECONDA CATEGORIA	GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 2018	€ 1.970,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
JUNIORES REGIONALE – UNDER 19	GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE 2018	€ 870,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
JUNIORES PROVINCIALE – UNDER 19	GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2018	€ 870,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
TERZA CATEGORIA	GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2018	€ 1.070,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
TERZA CATEGORIA “RISERVE”	GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2018	€ 760,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
TERZA CATEGORIA – OVER 35	GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2018	€ 1.070,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
TERZA CATEGORIA – OVER 30	GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2018	€ 1.070,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
TERZA CATEGORIA – UNDER 19	GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE 2018	€ 1.000,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2018	€ 1.000,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
TERZA CAT. – U. 21 “RISERVE”	GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2018	€ 1.000,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
CALCIO FEMMINILE – SERIE C1 (Ecc.za)	GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2018	€ 1.020,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
CALCIO FEMMINILE – SERIE C2 (Prom.ne)	GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2018	€ 1.020,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
CALCIO A CINQUE – SERIE D	GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2018	€ 1.160,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
CALCIO A CINQUE UNDER 19 D'ELITE	GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE 2018	€ 430,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
CALCIO A CINQUE UNDER 19 Maschile	GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2018	€ 430,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
CALCIO A CINQUE UNDER 19 Femminile	GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2018	€ 430,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
CALCIO A CINQUE UNDER 21 Maschile	GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2018	€ 820,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2	GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2018	€ 980,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.18)
ATTIVITÀ AMATORI	GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2018	€ 1.660,00

* * * * *

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2018/2019:

PRIMA CATEGORIA	6 – 7 OTTOBRE 2018
SECONDA CATEGORIA	13 – 14 OTTOBRE 2018
JUNIORES REGIONALE UNDER 19 e /o ATTIVITÀ MISTA	29 – 30 SETTEMBRE – 1 OTTOBRE 2018
TERZA CATEGORIA	20 – 21 OTTOBRE 2018 (*)
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	20 – 21 OTTOBRE 2018 (*)
TERZA CATEGORIA – UNDER 20	20 – 21 OTTOBRE 2018(*)
TERZA CATEGORIA – UNDER 19	29 – 30 SETTEMBRE – 1 OTTOBRE 2018
JUNIORES PROVINCIALE – UNDER 19	8 – 9 – 10 SETTEMBRE 2018
CALCIO FEMMINILE (Eccellenza e Promozione)	20 – 21 OTTOBRE 2018 (*)
COPPA CAMPANIA FEMMINILE	13 – 14 OTTOBRE 2018 (*)

CALCIO A CINQUE SERIE C1	15 SETTEMBRE 2018
CALCIO A CINQUE SERIE C2	6 OTTOBRE 2018
CALCIO A CINQUE SERIE D	27 OTTOBRE 2018
CALCIO A CINQUE UNDER 21	28 OTTOBRE 2018
CALCIO A CINQUE UNDER 19 D'ELITE	7 OTTOBRE 2018
CALCIO A CINQUE UNDER 19	28 OTTOBRE 2018
COPPA ITALIA DI CALCIO A CINQUE SERIE C1	<i>Final Eight:</i> GENNAIO 2019
COPPA ITALIA DI CALCIO A CINQUE SERIE C2	15 SETTEMBRE 2018
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE SERIE D	DA INDICARE
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE U19 ELITE	DA INDICARE
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE UNDER 19	DA INDICARE
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE UNDER 21	DA INDICARE
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	7 OTTOBRE 2018
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2	DA INDICARE
CALCIO A CINQUE UNDER 19 FEMMINILE	DA INDICARE
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE FEMM. C1	16 SETTEMBRE 2018
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE FEMM. C2	DA INDICARE
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE U19 FEMM.	DA INDICARE
ATTIVITÀ AMATORI	5 OTTOBRE 2018

(*) a rettifica di quanto indicato nei precedenti Comunicati Ufficiali.

* * * * *

TABULATO DEI CALCIATORI DA ALLEGARE ALLE DISTINTE DEI TESSERATI, PRIMA DELL'INIZIO DELLA GARA

Si ricorda a tutte le Società affiliate che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 61 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., prima dell'inizio della gara, il Dirigente accompagnatore deve presentare all'arbitro **le tessere dei calciatori** o **l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C.**, unitamente ai documenti d'identificazione e ad un elenco (cd. "distinta di gara"), redatto in duplice copia, nel quale devono essere annotati **"i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, del Dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato"**.

In considerazione del fatto che, da una verifica effettuata, è stato riscontrato che numerose Società non adempiono alle prescrizioni innanzi riportate, limitandosi a presentare una "distinta di gara" priva dei dati richiesti e senza allegare la documentazione necessaria, **si comunica che è stato richiesto all'Associazione Italiana Arbitri di far verificare dai singoli Arbitri, prima dell'inizio di ogni gara, il rispetto di quanto previsto dal richiamato art. 61 N.O.I.F., annotando nel relativo rapporto di gara, ai fini dell'adozione delle relative sanzioni disciplinari, ogni comportamento contrario.**

Per quanto sopra, **si dispone che tutte le Società, che non lo avessero ancora fatto, debbano richiedere all'Ufficio Tesseramento o, in alternativa, provvedano a stampare dalla propria area riservata "web" il tabulato dei propri calciatori tesserati.**

* * * * *

DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIOCO

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, **è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.**

* * * * *

TESSERAMENTO MODIFICHE ARTICOLI 95 e 103 bis N.O.I.F.

Di seguito si evidenziano alcune modifiche apportate agli articoli 95 e 103 bis delle N.O.I.F. (il Comunicato Ufficiale n. 58 delle F.I.G.C. del 1° giugno 2018, sul quale sono state riportate le suddette modifiche, è stato pubblicato in allegato al C.U. n. 118 del 7 giugno 2018 del C.R. Campania):

Art. 95 - Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto

... omissis

2. **Nella stessa stagione sportiva un calciatore** può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma **potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società.**

... omissis

Art. 103 bis - Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo

... omissis

5. La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è altresì consentita per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti". Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. **Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito soltanto a favore di società professionistica.**

Pertanto, **tutti i calciatori dai 18 anni in su** se rientrano alla loro società entro il giorno precedente l'inizio del secondo periodo dei trasferimenti, **potranno** a loro volta **essere trasferiti, durante il secondo periodo, in una qualsiasi società.** Viceversa, **i calciatori sotto i 18 anni (giovani dilettanti)** potranno essere trasferiti solo a società professionistiche o rimanere tesserati per la società di origine, sempre tenendo presente le disposizioni di cui all'art. 95, comma 2.

* * * * *

NUMERO CALCIATORI DI RISERVA STAGIONE SPORTIVA 2018/19

Il C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C., avvalendosi della facoltà concessa con comunicato ufficiale della F.I.G.C. n. 48 del 23 maggio 2018, **ha deciso di consentire alle proprie affiliate l'indicazione di un massimo di NOVE CALCIATORI DI RISERVA nelle distinte di gara** delle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D.

Ovviamente, la possibilità di adottare la cosiddetta "*panchina lunga*" è da considerarsi a carattere facoltativo per le società.

* * * * *

RISCALDAMENTO DEI CALCIATORI DI RISERVA

In ragione dell'aumento del numero di calciatori di riserva ed allo scopo di facilitare la direzione della terna arbitrale durante le gare organizzate nell'ambito di questo Comitato Regionale, in analogia alle gare della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e della Lega Nazionale Professionisti di Serie B,

- durante lo svolgimento della gare organizzate dal C.R. Campania, è consentito ad un massimo di tre calciatori di riserva per squadra di effettuare contemporaneamente il riscaldamento;
- i calciatori dovranno indossare indumenti che li differenzino in maniera chiara dagli altri calciatori partecipanti al gioco e dai calciatori di riserva dell'altra squadra e posizionarsi nel campo per destinazione alle spalle dell'assistente n.1;
- resta salva la facoltà per l'arbitro, laddove ricorrano particolari situazioni, di autorizzare l'effettuazione del riscaldamento in altra posizione;
- nell'effettuazione del riscaldamento i calciatori di riserva non potranno essere assistiti, al di fuori dell'area tecnica, da alcuna delle altre persone presenti in panchina o facenti parte delle persone ammesse nel recinto di gioco ai sensi dell'art. 66, comma 1bis delle NOIF.;
- è fatto divieto ai calciatori di riserva di uscire dall'area tecnica per ragioni diverse da quella sopra indicata.

* * * * *

TUTELA MEDICO-SPORTIVA – ART. 43 N.O.I.F.

La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato, il Comunicato Ufficiale n. 2 del 1° luglio 2018 (pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale), con il quale intende richiamare l'attenzione delle società al rigoroso rispetto della normativa contenuta nell'art. 43 delle N.O.I.F., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentati delle società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della innanzi indicata certificazione medica, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

Di seguito si trascrive l'art. 43 N.O.I.F.:

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per i calciatori che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.

6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di idoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.

8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

* * * * *

ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. A seguito della proroga fino al 30 giugno 2017 del termine previsto per dotarsi di defibrillatori disposta dal Ministro della Salute, **le Società devono dotarsi, a far data dal 1° luglio 2017, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.**

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

* * * * *

ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2018/2019 – VISITE MEDICHE

Il C.R. Campania, come per le stagioni sportive precedenti, richiama l'attenzione delle società affiliate in ordine all'obbligo degli atleti che intendano svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, di sottoporsi a visita medica differenziata ai fini del rilascio del **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica**.

Il Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica può essere rilasciato esclusivamente dalle strutture sanitarie preposte (A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale; A.O. – Azienda Ospedaliera; A.U.P. – Azienda Universitaria Policlinico), e dai Medici specialisti in Medicina dello Sport, di cui all'elenco pubblicato sul Sito Internet della Regione Campania (www.regione.campania.it) digitando nella voce: ricerca sul portale "medicina dello sport".

Le A.S.L., le A.O. e le A.U.P. (inserirle nell'elenco di cui all'elenco innanzi indicato) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a costo zero per gli atleti/e (tesserati/e con le società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate), minori di anni 18 e per i disabili di tutte le età. I maggiori di età sono tenuti al versamento all'Azienda di un ticket sanitario.

I Medici specialisti in Medicina dello Sport (inseriti negli appositi elenchi consultabili sul Sito della Regione Campania) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a minorenni, maggiorenni e disabili, con il pagamento dell'intero costo della visita.

Va, altresì, sottolineato che alla ripresa dell'attività agonistica di buona parte delle Federazioni Sportive Nazionali, in ragione della lunga lista d'attesa per l'effettuazione delle visite mediche presso le **ASL**, è consigliabile anticipare le richiamate visite già dal mese di luglio.

* * * * *

Modifiche al programma gare del 15 – 16 e 19 settembre 2018

Si pubblica, di seguito, il calendario completo delle gare in programma nei giorni di cui all'epigrafe, con il prospetto dei campi di giuoco, orari e giorni, come segue:

- seconda giornata dei Campionati di Eccellenza e Promozione;
- gare di andata del secondo turno della fase regionale di Coppa Italia Dilettanti 2018/2019, pubblicate nell'apposito paragrafo (in programma **mercoledì 19 settembre p.v.**);

Tutte le gare innanzi elencate si disputeranno **domenica 16 settembre p.v.**, ad eccezione di quelle, a margine delle quali è stata apposta l'indicazione **SAB**, da leggere **sabato 15 settembre p.v.**

Le gare che, rispetto ai calendari pubblicati sui Comunicati Ufficiali precedenti, hanno subito variazioni (di campo di gioco e/o orario e/o giorno) sono state **evidenziate in neretto**.

L'elencazione, di seguito pubblicata, ha valore di **comunicazione ufficiale**.

Eventuali, ulteriori avvisi (ad esempio, a mezzo telegramma), che questo Comitato Regionale potrà indirizzare alle società interessate alle variazioni, sono assolutamente facoltativi.

ORARIO FEDERALE: ORE 15.30

SERVIZIO PRONTO AIA: UTENZA TELEFONICA N. 3499828405

ECCELLENZA

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
AFRO NAPOLI UNITED	GLADIATOR 1924	A	15/09/2018 15:30	A. VALLEFUOCO	MUGNANO DI NAPOLI	VIA DI VITTORIO
BARANO CALCIO	VIS AFRAGOLESE 1944	A	15/09/2018 15:30	DON L. DI IORIO	BARANO D'ISCHIA	VIA PIANO
CASALNUOVO FRATTESE	VIRTUS VOLLA	A	16/09/2018 11:00	P. IANNIELLO	FRATTAMAGGIORE	VIA PASQUALE IANNIELLO
CASORIA CALCIO 1979 (***)	REAL FORIO 2014	A	16/09/2018 11:00	V. PAPA	CARDITO	VIA NAZIONALE LOC. SLAI
MONDRAGONE	AVERSA NORMANNA S.R.L.	A	15/09/2018 15:30	COMUNALE	MONDRAGONE	VIA PADULE
MONTE DI PROCIDA CALCIO	F.C. GIUGLIANO 1928	A	16/09/2018 11:00	TONY CHIOVATO	BAIA - BACOLI	VIA CASTELLO, 36
SAN GIORGIO 1926	COMPRESOR. ALBA NUOVA	A	16/09/2018 11:00	R. PAUDICE	SAN GIORGIO A CREMANO	VIA SANDRIANA
VIRTUS OTTAVIANO	ISOLA DI PROCIDA	A	16/09/2018 11:00	COMUNALE	OTTAVIANO	VIA SAN LEONARDO

(***) a porte chiuse, a seguito delle decisioni del G.S.T.

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
AGROPOLI (*)	AUDAX CERVINARA CALCIO	A	----- -----	RINVIATA		
COSTA D AMALFI	SOLOFRA CALCIO	A	15/09/2018 15:30	SAN FELICE	TRAMONTI	LOC. PIETRE
ECLANESE 1932 CALCIO	VIRTUS AVELLINO 2013	A	15/09/2018 15:30	AMBROSINI	VENTICANO	CONTRADA GAIRDINO ILICE
FOOTBALL CLUB S.AGNELLO	CASTEL SAN GIORGIO CALCIO	A	15/09/2018 15:30	COMUNALE	SANT'AGNELLO	VIALE DEI PINI
POL. SANTA MARIA CILENTO	U.S. FAIANO 1965	A	15/09/2018 15:30	A. CARRANO	SANTA MARIA DI CASTELLABATE	VIA CORRADO GRANDE
SAN TOMMASO CALCIO	PALMESE	A	15/09/2018 15:30	COMUNALE	PRATOLA SERRA	VIA SERRITIELLO
SCAFATESE CALCIO 1922	S.VITO POSITANO	A	16/09/2018 15:30	COMUNALE	SANT'ANTONIO ABATE	VIA BUONCONSIGLIO
VALDIANO	BATTIPAGLIESE 1929	A	16/09/2018 15:30	A. VERTUCCI	TEGGIANO	VIA CASTAGNETA

(*) nell'ipotesi di ammissione della società **Agropoli** al Campionato Nazionale di Serie D 2018/2019, **essa sarà sostituita dalla società U.S. Mariglianese**

U.S. MARIGLIANESE	AUDAX CERVINARA CALCIO	A	----- -----	RINVIATA		
-------------------	------------------------	---	----------------	-----------------	--	--

PROMOZIONE

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
CLUB PONTE 98	SUMMA RIONALE TRIESTE	A	16/09/2018 15:30	G. OCONE	PONTE	VIA CAMPO SPORTIVO
F.C. VIRIBUS SOMMA 100	TEANO CALCIO 1939	A	15/09/2018 15:30	COMUNALE	BRUSCIANO	VIA GUIDO DE RUGGIERO
FOOTBALL CLUB CASALNUOVO	AQUILE ROSANERO CASERTA	A	16/09/2018 11:00	D. IORIO	CASALNUOVO	VIALE DEI LIGUSTRI
FORZA E CORAGGIO BN	VIRTUS GOTI 97	A	15/09/2018 15:30	MELLUSI 1	BENEVENTO	VIA CALANDRA
GALAZIA 1997	HERMES CASAGIOVE	A	15/09/2018 15:30	COMUNALE	VITULAZIO	VIALE KENNEDY
MARCIANISE (*)	EDILMER CARDITO	A	15/09/2018 15:30	TERRA DI LAVORO	MARCIANISE	VIA FABRIANO (A PORTE CHIUSE)
MONTESARCHIO	VILLA LITERNO	A	15/09/2018 15:30	M. PIGNATELLI	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	VIA BRECCIE
VIRTUS LIBURIA	REAL GALATIA 1919	A	15/09/2018 15:30	COMUNALE	TRENTOLA DUCENTA	VIA DE NICOLA

(*) a porte chiuse

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
NEAPOLIS	A.C. S.ANTONIO ABATE 1971	A	15/09/2018 15:30	KENNEDY	CAMALDOLI - NAPOLI	VIA CAMILLO GUERRA, 60
ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA	S.GIUSEPPE	A	15/09/2018 15:30	A. LANDIERI	SCAMPIA - NAPOLI	VIA HUGO PRATT, 1
PIMONTE 1970	PUTEOLANA 1909	A	16/09/2018 10:30	SAN MICHELE	PIMONTE	VIA CHIESA TRALIA
PONTICELLI	FLORIGIUM	A	15/09/2018 15:00	P. BORSELLINO	VOLLA	VIA SAN GIORGIO
REAL POGGIOMARINO	SAN PIETRO NAPOLI	A	15/09/2018 15:30	COMUNALE	SANT'ANTONIO ABATE	VIA BUONCONSIGLIO
RIONE TERRA	QUARTOGRAD	A	15/09/2018 15:30	D. CONTE	ARCO FELICE - POZZUOLI	VIA VIRGILIO, 1
SANGENNARESE S.S.D.A R.L.	VICO EQUENSE 1958	A	16/09/2018 15:30	E. MAZZELLA	ISCHIA	VIA FONDOBOSSO
TORRESE	ARCO SECONDI	A	16/09/2018 15:30	A. LIGUORI	TORRE DEL GRECO	VIALE INGHERIA

GIRONE C - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
CIMITILE	CITTA DI EBOLI	A	15/09/2018 15:30	COMUNALE	SAN VITALIANO	VIA PALMOLA
GESUALDO	SAVIANO 1960	A	16/09/2018 15:30	COMUNALE	GESUALDO	CONTRADA PAOLINA
GROTTA 1984	SAN VITALIANO	A	16/09/2018 15:30	M. ROMANO	GROTTAMINARDA	VIA TRATTURO
LIONS MONS MILITUM	FOOTBALL CLUB AVELLINO	A	15/09/2018 15:30	COMUNALE	MONTEMILETTO	CONTRADA
PER SAN MARZANO	BISACCESE	A	15/09/2018 15:30	COMUNALE	SAN MARZANO SUL SARNO	VIA GRAMSCI (A PORTE CHIUSE)
POLISPORTIVA DIL. LIONI	BAIANO	A	15/09/2018 15:30	N. IORLANO	LIONI	VIALE UGO FOSCOLO
SERINO 1928	SANSEVERINESE	A	16/09/2018 15:30	S. MARICONDA	SERINO	FRAZIONE SAN BIAGIO SERINO
U.S. MARIGLIANESE	VIS ARIANO CALCIO SSDARL	A	----- -----	RINVIATA		

(*) nell'ipotesi di ammissione della società **Agropoli** al Campionato Nazionale di Serie D 2018/2019, la società **U.S. Mariglianese** sarà sostituita dalla società **Rocchese**

ROCCHESE	VIS ARIANO CALCIO SSDARL	A	----- -----	RINVIATA		
----------	--------------------------	---	----------------	----------	--	--

GIRONE D - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ACQUAVELLA (*)	ROCCHESE	A	----- -----	RINVIATA		
GIFFONESE	ALFATERNA	A	15/09/2018 15:30	G. TROISI	GIFFONI VALLE PIANA	VIA CAPPUCCINI
SALERNUM BARONISSI	CENTRO STORICO SALERNO	A	15/09/2018 15:30	G. FIGLIOLIA	BARONISSI	LOCALITÀ SAVA
SANMAURESE (*)	CAMPAGNA	A	15/09/2018 15:30	SAN NICOLA DI BARI	STELLA CILENTO	VIA ROMA TRAV. CAMPO SPORTIVO
SPORTING PONTECAGNANO	GIFFONI SEI CASALI	A	15/09/2018 15:30	XXIII GIUGNO 1978	PONTECAGNANO	VIA STADIO
TEMERARIA 1957 SAN MANGO	PICCIOLA	A	16/09/2018 15:30	G. GIANNATTASIO	PREPEZZANO – GIFFONI SEI CASALI	VIA GALAFFI
U.S. GRIGIO ROSSI 1927	CALPAZIO	A	15/09/2018 15:30	SUPERGA	MERCATO SANSEVERINO	VIA CAMPO SPORTIVO
U.S. POSEIDON 1958	BUCCINO VOLCEI	A	15/09/2018 15:30	M. VECCHIO	CAPACCIO SCALO	PIAZZA MERCATO

(*) a porte chiuse

(**) nell'ipotesi di ammissione della società Agropoli al Campionato Nazionale di Serie D 2018/2019, la società Rocchese sarà sostituita dalla società Real Palomonte

ACQUAVELLA	REAL PALOMONTE	A	----- -----	RINVIATA		
------------	----------------	---	----------------	----------	--	--

COPPA ITALIA DILETTANTI 2018/2019 – FASE REGIONALE

COPPA ITALIA DILETTANTI

GARE DEL 19 SETTEMBRE 2018

SECONDO TURNO – GARE DI ANDATA – 19 SETTEMBRE 2018

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
GLADIATOR 1924	VIRTUS OTTAVIANO	1	19/09/2018 15:30	M PICCIRILLO	SANTA MARIA CAPUA VETERE	VIA MARTIRI DEL DISSENSO
CASALNUOVO FRATTESE	CASORIA CALCIO 1979	2	19/09/2018 15:30	P. IANNIELLO	FRATTAMAGGIORE	VIA PASQUALE IANNIELLO
COMPRESORIO ALBA NUOVA	F.C. GIUGLIANO 1928	3	19/09/2018 15:30	COMUNALE	CASAL DI PRINCIPE	VIA VATICALE
AFRO NAPOLI UNITED	VIRTUS VOLLA	4	19/09/2018 15:30	A. VALLEFUOCO	MUGNANO DI NAPOLI	VIA DI VITTORIO
S. VITO POSITANO (*)	AGROPOLI	1	----- -----	RINVIATA		
PALMESE	VALDIANO	6	19/09/2018 15:30	COMUNALE	PALMA CAMPANIA	VIA QUERCE
POL. SANTA MARIA CILENTO	U.S. FAIANO 1965	7	19/09/2018 15:30	A. CARRANO	SANTA MARIA DI CASTELLABATE	VIA CORRADO GRANDE
AUDAX CERVINARA CALCIO	BATTIPAGLIESE 1929	8	19/09/2018 15:30	A. CANADA	CERVINARA	VIA CAMPO

(*) nell'ipotesi di ammissione della società Agropoli al Campionato Nazionale di Serie D 2018/2019, essa sarà sostituita dalla società U.S. Mariglianese

S. VITO POSITANO (*)	U.S. MARIGLIANESE	5	----- -----	RINVIATA		
----------------------	-------------------	---	----------------	----------	--	--

Le gara di andata e ritorno del 1° turno del Girone I saranno disputate come segue: andata: mercoledì 26.9.2018 – ritorno: mercoledì 3.10.2018.
Le gara dell'abbinamento 5 (secondo turno) saranno disputate come segue: andata: mercoledì 10.10.2018 – ritorno: mercoledì 17.10.2018.

RISULTATI GARE DELL'8 – 9 SETTEMBRE 2018

LEGENDA: **B** = sospesa al primo tempo; **F** = non disputata per avverse condizioni atmosferiche; **D** = delibera degli Organi disciplinari; **G** = ripetizione della gara per cause di forza maggiore; **H** = ripetizione della gara per delibera degli Organi disciplinari; **I** = sospesa al secondo tempo; **M** = non disputata per impraticabilità del campo; **U** = sospesa per infortunio del direttore di gara; **A** = non disputata per mancanza arbitro; **R** = rapporto non pervenuto; **Y** = risultati rapporti non pervenuti; **99-99** = gara persa ad entrambe

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
AVERSA NORMANNA S.R.L.	- MONTE DI PROCIDA CALCIO	1 - 1	AUDAX CERVINARA CALCIO	- SAN TOMMASO CALCIO	2 - 0
COMPRESORIO ALBA NUOVA	- AFRO NAPOLI UNITED	3 - 2	BATTIPAGLIESE 1929	- POL. SANTA MARIA CILENTO	1 - 3
F.C. GIUGLIANO 1928	- SAN GIORGIO 1926	1 - 1	CASTEL SAN GIORGIO CALCIO	- SCAFATESE CLACIO 1922	3 - 1
GLADIATOR 1924	- BARANO CALCIO	2 - 0	PALMESE	- FOOTBALL CLUB S.AGNELLO	1 - 1
ISOLA DI PROCIDA	- CASALNUOVO FRATTESE	1 - 0	S.VITO POSITANO	- COSTA D'AMALFI	1 - 0
REAL FORIO 2014	- MONDRAGONE	-	SOLOFRA CALCIO	- ECLANESE 1932 CALCIO	3 - 1
VIRTUS VOLLA	- CASORIA CALCIO 1979	1 - 0	U.S. FAIANO 1965	- AGROPOLI	RINV
VIS AFRAGOLESE 1944	- VIRTUS OTTAVIANO	3 - 0	VIRTUS AVELLINO 2013	- VALDIANO	1 - 1

CAMPIONATO PROMOZIONE

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
AQUILE ROSANERO CASERTA.	- GALAZIA 1997	0 - 1	A.C.S.ANTONIO ABATE 1971	- RIONE TERRA	1 - 0
EDILMER CARDITO	- FORZA E CORAGGIO BN	2 - 3	ARCO SECONDI	- PONTICELLI	0 - 3
HERMES CASAGIOVE	- F.C. VIRIBUS SOMMA 100	2 - 1	FLORIGIUM	- ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA	3 - 0
REAL GALATIA 1919	- CLUB PONTE 98	2 - 2	PUTEOLANA 1909	- NEAPOLIS	1 - 0
SUMMA RIONALE TRIESTE	- MARCIANISE	0 - 5	QUARTOGRAD	- SANGENNARESE S.S.D.A.R.L.	0 - 1
TEANO CALCIO 1939	- MONTESARCHIO	1 - 1	S.GIUSEPPE	- PIMONTE 1970	2 - 2
VILLA LITERNO	- VIRTUS LIBURIA	-	SAN PIETRO NAPOLI	- TORRESE	0 - 4
VIRTU GOTI 97	- FOOTBALL CLUB CASALNUOVO	2 - 0	VICO EQUENSE 1958	- REAL POGGIOMARINO	3 - 2

GIRONE C - 1 Giornata - A			GIRONE D - 1 Giornata - A		
BAIANO	- SERINO 1928	2 - 1	ALFATERNA	- U.S. POSEIDON 1958	1 - 1
BISACCESE	- U.S. MARIGLIANESE	RINV.	BUCCINO VOLCEI	- U.S. GRIGIO ROSSI 1927	2 - 3
CITTA' DI EBOLI	- GROTTA 1984	1 - 3	CALPAZIO	- ACQUAVELLA	2 - 2
FOOTBALL CLUB AVELLINO	- CIMITILE	0 - 0	CAMPAGNA	- TEMERARIA 1957 SAN MANGO	1 - 3
SAN VITALIANO	- PER SAN MARZANO	0 - 1	CENTRO STORICO SALERNO	- SANMAURESE	1 - 0
SANSEVERINESE	- GESUALDO	0 - 1	GIFFONI SEI CASALI	- SALERNUM BARONISSI	1 - 0
SAVIANO 1960	- LIONS MONS MILITUM	1 - 0	PICCIOLA	- GIFFONESE	5 - 0
VIS ARIANO CALCIO SSDARL	- POLISPORTIVA DIL. LIONI	1 - 3	ROCCHESI	- SPORTING PONTECAGNANO	5 - 0

GIUSTIZIA SPORTIVA GIUDICE SPORTIVO

Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sergio Longhi, alla presenza del rappresentante dell'A.I.A., nelle sedute dell'11 – 12/9/2018.

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 8-9/ 9/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 9/9/2018 REAL FORIO 2014 – MONDRAGONE

Il GST, preso atto del preannuncio di reclamo inoltrato dalla società Mondragone, dispone la sospensione in merito all'omologazione del risultato; di seguito, si pubblicano i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli tesserati

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

EURO 350,00 VIRTUS AVELLINO 2013

Proprio sostenitore rivolgeva frasi discriminatorie a sfondo razziale ad un calciatore avversario

Euro 50,00 BARANO CALCIO

la società era priva dei tabelloni per effettuare le sostituzioni

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 13/10/2018

AMBROSINO SALVATORE (AFRO NAPOLI UNITED)

PIETRO PINTO STEFANO (BATTIPAGLIESE 1929)

SQUALIFICA FINO AL 27/9/2018

FORMICOLA GIOVANNI (MONDRAGONE)

FUSCO VINCENZO (BATTIPAGLIESE 1929)

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 13/10/2018

DELLA CORTE FRANCESCO (BATTIPAGLIESE 1929)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MANZONI GIOVANNI

(AFRO NAPOLI UNITED)

PAPPAGODA PIETRO

(CASALNUOVO FRATTESE)

SANTAMARIA GERARDO

(VIRTUS AVELLINO 2013)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE OLIVEIRA ANDERSON RODNEY (AFRO NAPOLI UNITED)

FIORENTINO WILLIAM

(REAL FORIO 2014)

MAZZEI MARIO

(BATTIPAGLIESE 1929)

CESARE PASQUALE

(BATTIPAGLIESE 1929)

TRABELSI OUSSEN

(POL.SANTA MARIA CILENTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

INGENITO ROBERTO

(AVERSA NORMANNA SRL)

CANALE ANTONIO

(GLADIATOR 1924)

SANNINO CIRO

(AVERSA NORMANNA SRL)

FERRARI PIETRO

(BARANO CALCIO)

CAPITELLI ALESSIO

(AVERSA NORMANNA SRL)

CAPUANO ALFREDO

(REAL FORIO 2014)

TROTTA LUIGI

(MONTE DI PROCIDA CALCIO)

MARANO TIZIANO

(REAL FORIO 2014)

PIROZZI GENNARO

(MONTE DI PROCIDA CALCIO)

TROFA DAVIDE

(REAL FORIO 2014)

SULEMAN FAUD

(AFRO NAPOLI UNITED)

DE BIASE FRANCESCO

(MONDRAGONE)

VELOTTI LUIGI

(AFRO NAPOLI UNITED)

IMPROTA CIRO

(MONDRAGONE)

PALUMBO GIANMARIO

(COMPRESORIO ALBA NUOVA)

SCHETTINO CIRO

(MONDRAGONE)

LEPRE ENZO

(COMPRESORIO ALBA NUOVA)

D'ABBRONZO MARIANO

(VIRTUS VOLLA)

PEZZELLA LUIGI

(COMPRESORIO ALBA NUOVA)

PETRONE VINCENZO

(VIRTUS VOLLA)

NUCCI PAOLINO

(COMPRESORIO ALBA NUOVA)

MORRONE ANTONIO

(VIRTUS OTTAVIANO)

SARDO PAOLO

(F.C. GIUGLIANO 1928)

FORINO DARIO

(SAN TOMMASO CALCIO)

RUSSO CARLO

(SAN GIORGIO 1926)

AVALLONE DOMENICO

(SAN TOMMASO CALCIO)

DI MICCO DAVIDE

(SAN GIORGIO 1926)

LORETO MICHELE

(SAN TOMMASO CALCIO)

DE NUZZO MARCO

(SAN GIORGIO 1926)

DI DONATO GIUSEPPE

(SAN TOMMASO CALCIO)

GREZIO ORAZIO

(CASALNUOVO FRATTESE)

CASALE LUCA

(AUDAX CERVINARA CALCIO)

OLIVA IVAN

(CASALNUOVO FRATTESE)

RICCI RENATO

(AUDAX CERVINARA CALCIO)

RUBINO GERARDO

(ISOLA DI PROCIDA)

GUERRERA FRANCESCO

(BATTIPAGLIESE 1929)

LOIACONO VALERIO

(ISOLA DI PROCIDA)

DE SIO ROSARIO

(POL.SANTA MARIA CILENTO)

GUADAGNUOLO ROBERTO

(ISOLA DI PROCIDA)

FERNANDO MARCO

(POL.SANTA MARIA CILENTO)

MANZO VINCENZO

(SCAFATESE CLACIO 1922)

ALTIERI COSIMO

(POL.SANTA MARIA CILENTO)

CRISCUOLO EMILIO

(SCAFATESE CLACIO 1922)

PETRILLO ENZO

(POL.SANTA MARIA CILENTO)

AMENDOLA CLAUDIO

(SCAFATESE CLACIO 1922)

SANGARE MAMADOU

(POL.SANTA MARIA CILENTO)

CAIAZZA MARCO

(SCAFATESE CLACIO 1922)

CARFORA GIOVANNI

(S.VITO POSITANO)

ROMANO MARCO

(PALMESE)

VINCENZI AMEDEO

(S.VITO POSITANO)

MEDINA CHRISTIAN

(PALMESE)

CAPISSI ELIA

(S.VITO POSITANO)

SICILIANO PASQUALE

(PALMESE)

RUOCCO FRANCESCO LUCA

(S.VITO POSITANO)

SCOGNAMIGLIO GIORGIO

(PALMESE)

MARSEGLIA SALVATORE

(COSTA D'AMALFI)

FORMISANO GIOVANNI

(FOOTBALL CLUB S.AGNELLO)

MARINO ALDO

(COSTA D'AMALFI)

PIACENTE MATTIA

(FOOTBALL CLUB S.AGNELLO)

CATALANO SABATO

(SOLOFRA CALCIO)

CARFAGNA VINCENZO

(VALDIANO)

PECCHENEDA GIANLUCA

(VALDIANO)

CASELLA NICCOLO ALBINO

(VALDIANO)

SCHETTINO PIETRO

(VALDIANO)

CESTARO FABIO PIO

(VALDIANO)

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 8-9/ 9/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 8/9/2018 VILLA LITERNO – VIRTUS LIBURIA

IL GST, preso atto del preannuncio di reclamo inoltrato dalla società Virtus Liburia, dispone la sospensione in merito all'omologazione del risultato; di seguito, si pubblicano i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli tesserati.

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

EURO 260,00 MONTESARCHIO

Propri sostenitori attingevano l'AA2 con diversi sputi, gli stessi continuavano ingiuriandolo

EURO 100,00 HERMES CASAGIOVE

Per omessa custodia, sostenitore della società avversaria faceva ingresso nello spazio antistante gli spogliatoi inveendo nei confronti della terna arbitrale

EURO 60,00 F.C. VIRIBUS SOMMA 100

Proprio sostenitore faceva ingresso nello spazio antistante gli spogliatoi e inveiva contro la terna arbitrale

EURO 50,00 BUCCINO VOLCEI

Propri sostenitori all'ingresso delle società sul TDG accendevano fumogeno

EURO 50,00 U.S. GRIGIO ROSSI 1927

Propri sostenitori all'ingresso delle società sul TDG accendevano fumogeno

A CARICO DI DIRIGENTI

SQUALIFICA FINO AL 13/10/2018

LIBERTI MARIO (VIRTUS GOTI 97)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE GENNARO ALESSANDRO (HERMES CASAGIOVE)

BENCARDINO LUIGI (CALPAZIO)

DI ZENZO ALESSANDRO (SERINO 1928)

NATELLA GIOVANNI (SALERNUM BARONISSI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI VICO MICHELE (REAL GALATIA 1919)

LAEZZA FRANCESCO (VIRTUS GOTI 97)

FIGLIO SIMONE (NEAPOLIS)

DI MEO CARMINE (CIMITILE)

TRAETTA GIUSEPPE (SAN VITALIANO)

NARCISO PASQUALE (U.S. GRIGIO ROSSI 1927)

SUPINO ANGELO (TEANO CALCIO 1939)

DE ROBBIO ANTONIO (NEAPOLIS)

ANCILLOTTI PIERMARCO (FOOTBALL CLUB AVELLINO)

LIPARULI CARMINE (CIMITILE)

CELENATANO IVAN (VIS ARIANO CALCIO SSDARL)

LANZA COSTANTINO (GIFFONESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

TOSCANO ARMANDO (AQUILE ROSANERO CASERTA)

CRISTIANO DOMENICO (AQUILE ROSANERO CASERTA)

MARANO ALESSANDROMAGNO (GALAZIA 1997)

DI PIETRO BRUNO (GALAZIA 1997)

SELLITTO GENNARO (GALAZIA 1997)

CRISPINO GIANLUCA (EDILMER CARDITO)

CIOCIA CARMINE (EDILMER CARDITO)

BIANCOLINO FELICE (EDILMER CARDITO)

CRISPINO GIUSEPPE (EDILMER CARDITO)

CAPUTO SALVATORE (SUMMA RIONALE TRIESTE)

RAIA FERDINANDNO (SUMMA RIONALE TRIESTE)

PONDO LUIGI (SUMMA RIONALE TRIESTE)

GIUSTINIANI JONATAN (SUMMA RIONALE TRIESTE)

GIUSTINIANI GIUSEPPE (SUMMA RIONALE TRIESTE)

IZZO BENITO (MARCIANISE)

LANCELLOTTI ANTONIO (TEANO CALCIO 1939)

DI BLASIO GIUSEPPE (MONTESARCHIO)

LUCIANO SIMONE (MONTESARCHIO)

DE IESO MATTIA	(FORZA E CORAGGIO BN)	ALIPERTA GIOVANNI	(VILLA LITERNO)
TOMMASELLI CARMINE	(FORZA E CORAGGIO BN)	BORRELLI LUCA	(VILLA LITERNO)
TADDEO ANDREA	(FORZA E CORAGGIO BN)	CASABURI LUCIO	(VILLA LITERNO)
POLVERINO GIUSEPPE	(HERMES CASAGIOVE)	DI FINIZIO JACOPO	(VIRTUS LIBURIA)
SORIANO KEVIN VITTORIO	(HERMES CASAGIOVE)	CESARONE ANTONIO	(VIRTUS LIBURIA)
PASTORE GIUSEPPE	(HERMES CASAGIOVE)	FABOZZI LUDOVICO	(VIRTUS LIBURIA)
MENNA ALESSANDRO	(F.C. VIRIBUS SOMMA 100)	SCOGNAMIGLIO DARIO	(VIRTUS GOTI 97)
ESPOSITO VINCENZO	(F.C. VIRIBUS SOMMA 100)	REA SALVATORE	(VIRTUS GOTI 97)
D'URSO ROBERTO	(F.C. VIRIBUS SOMMA 100)	CASABURO CARMINE	(VIRTUS GOTI 97)
GUARDIGLIO VINCENZO	(F.C. VIRIBUS SOMMA 100)	MANCINI CHRISTIAN	(FOOTBALL CLUB CASALNUOVO)
SILVESTRO DANIELE	(REAL GALATIA 1919)	ROMANO GIOVANNI	(FOOTBALL CLUB CASALNUOVO)
SGAMBATO GIOVANNI	(REAL GALATIA 1919)	REA GIOVANNI	(FOOTBALL CLUB CASALNUOVO)
PASTORE FIORENZO	(REAL GALATIA 1919)	DE LUCA LUIGI	(RIONE TERRA)
INGLESE ROBERTO	(CLUB PONTE 98)	MONTAGNA ANTONIO	(RIONE TERRA)
D'AMITA GIANMARCO	(CLUB PONTE 98)	NUGNES EMANUELE	(RIONE TERRA)
MORTARUOLO GAETANO	(CLUB PONTE 98)	ABAGNALE VINCENZO	(A.C.S.ANTONIO ABATE 1971)
DE LIGUORI LUIGI	(PONTICELLI)	MARTONE LUCA	(A.C.S.ANTONIO ABATE 1971)
PULCRANO GIOELE	(PONTICELLI)	SCHETTINO ATTILIO	(A.C.S.ANTONIO ABATE 1971)
GUADAGNUOLO ROBERTO	(PONTICELLI)	MICALLO GIOVANNI	(FLORIGIUM)
LOMBARDER GIUSEPPE	(PONTICELLI)	MURO FABRIZIO	(FLORIGIUM)
GUIDA DANIELE	(PONTICELLI)	BARONE MARIO	(FLORIGIUM)
TOSCANISI FRANCESCO	(ARCO SECONDILI)	FENIELLO NICOLA	(ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)
GAUDINO GIUSEPPE	(ARCO SECONDILI)	GIOVA SALVATORE	(ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)
CAMPESE ADRIANO	(ARCO SECONDILI)	PELUSO MARIO	(ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)
CUOMO VINCENZO	(ARCO SECONDILI)	CANDIDA DANIELE	(ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)
LUCARELLI FRANCESCO	(ARCO SECONDILI)	AMOROSO MIRKO	(QUARTOGRAD)
PARISI FABIO	(ARCO SECONDILI)	BAIANO GIUSEPPE	(QUARTOGRAD)
AURIEMMA LEONIDA	(PUTEOLANA 1909)	CAPUANO GIOSAFATTE	(QUARTOGRAD)
ESPOSITO GIOVANNI	(PUTEOLANA 1909)	FIORE CARLO	(QUARTOGRAD)
MOLLO ROBERTO	(NEAPOLIS)	IACONO CHRISTIAN	(SANGENNARESE S.S.D.A.R.L.)
AMIRANTE MARCO	(NEAPOLIS)	DE SIMONE LUCA	(SANGENNARESE S.S.D.A.R.L.)
DE SIMONE MATTIA	(NEAPOLIS)	COSSENTINO GIANLUCA	(BAIANO)
ZINGONE FABRIZIO	(NEAPOLIS)	CARIFI ANTONIO	(BAIANO)
SALVATORE FRANCESCO	(TORRESE)	LA TELLA ANTONIO	(BAIANO)
GARGIULO MARIO	(TORRESE)	PAOLINO ANDREA	(CITTA DI EBOLI)
FORTUNATO ANTONIO	(SAN PIETRO NAPOLI)	SCUTIERI FEDERICO	(CITTA DI EBOLI)
INSERRA VITTORIO	(VICO EQUENSE 1958)	SACCO ANDREA	(GROTTA 1984)
CORREALE FRANCESCO	(VICO EQUENSE 1958)	GUERRIERO MARCO	(GROTTA 1984)
GRANATO ROBERTO	(VICO EQUENSE 1958)	FINIZIO MICHELE	(GROTTA 1984)
MARIGLIANO RAFFAELE	(REAL POGGIOMARINO)	DE VITA DAVIDE	(FOOTBALL CLUB AVELLINO)
FERRARA RAFFAELE	(REAL POGGIOMARINO)	TUCCI FERDINANDO	(FOOTBALL CLUB AVELLINO)
CANGIANIELLO MARCELLO	(REAL POGGIOMARINO)	DI BENEDETTO ANTONIO	(CIMITILE)
NUNZIATA ANTONIO	(REAL POGGIOMARINO)	AMITRANO ANTONIO	(SAN VITALIANO)
DESIDERATO GIUSEPPE	(REAL POGGIOMARINO)	PENGUE ANTONIO	(SAN VITALIANO)
ANIELLO ORESTE	(REAL POGGIOMARINO)	IAQUINANGELO VINCENZO	(SAN VITALIANO)
FRUGGIERO SALVATORE	(GESUALDO)	DE BELLIS MICHELE	(PER SAN MARZANO)
D'AURIA FABRIZIO	(SANSEVERINESE)	PAGANO ANTONIO	(PER SAN MARZANO)
TOLINO CARMINE	(SANSEVERINESE)	MONTORO IULIANO ARMANDO	(PER SAN MARZANO)
RIVITTI CIRO	(SAVIANO 1960)	DONNARUMMA GIUSEPPE	(PIMONTE 1970)
FALCO SALVATORE	(SAVIANO 1960)	MIELE CIRO	(PIMONTE 1970)
CUOMO RENATO	(LIONS MONS MILITUM)	CORTIGLIA SALVATORE	(PIMONTE 1970)
DEL SORBO BRUNO	(LIONS MONS MILITUM)	ADDEO MARCO	(S.GIUSEPPE)
BARLETTA OTTAVIO	(LIONS MONS MILITUM)	SPOSATO SIMONE	(S.GIUSEPPE)
SAVARESE NICOLA	(VIS ARIANO CALCIO SSDARL)	SANNINO SALVATORE	(S.GIUSEPPE)
BERNARDO NICOLA	(VIS ARIANO CALCIO SSDARL)	SILVESTRI VINCENZO	(S.GIUSEPPE)
DI PIETRO MORENO MICHELE	(POLISPORTIVA DIL. LIONI)	COMUNALE PIETRO	(U.S. POSEIDON 1958)
TROIANO ANTONIO	(POLISPORTIVA DIL. LIONI)	FRANCO EROS	(U.S. POSEIDON 1958)
GALASSO MARCO	(U.S. GRIGIO ROSSI 1927)	IANNELLI FABIO	(U.S. POSEIDON 1958)
MARSICANO SPARTACO	(U.S. GRIGIO ROSSI 1927)	FORINO TOMMASO	(U.S. POSEIDON 1958)
AVINO MATTEO	(U.S. GRIGIO ROSSI 1927)	ESPOSITO DOMENICO	(ALFATERNA)
BARONE EMANUELE	(U.S. GRIGIO ROSSI 1927)	TRAPANESE MANUEL	(ALFATERNA)
		RAGONE ROCCO	(ALFATERNA)

NJIE JERRH	(BUCCINO VOLCEI)	MAREGA MOUSA	(ACQUAVELLA)
BARRA ANTONINO	(BUCCINO VOLCEI)	GAGLIARDI ANTONIO	(TEMERARIA 1957 SAN MANGO)
VACCARO LORENZO	(BUCCINO VOLCEI)	PREZIOSI ACHILLE	(TEMERARIA 1957 SAN MANGO)
GENOVESE ADELCHI	(CENTRO STORICO SALERNO)	CARMANDO MICHELE	(TEMERARIA 1957 SAN MANGO)
RAGONE ANTONIO	(CENTRO STORICO SALERNO)	NOSCHESE FRANCESCO	(TEMERARIA 1957 SAN MANGO)
TOSCANO ROSARIO	(CENTRO STORICO SALERNO)	COPPOLA ANDREA	(CAMPAGNA)
LAMBERTI FABIO	(CENTRO STORICO SALERNO)	TOMMASIELLO ROBERTO	(CAMPAGNA)
SPERO FRANCESCO	(CENTRO STORICO SALERNO)	MAIORANO ALESSIO	(CAMPAGNA)
GIORDANO LEOPOLDO	(CENTRO STORICO SALERNO)	PERRELLA CIRO	(CAMPAGNA)
MONZO GIOVANNI	(SANMAURESE)	MAGGINO GAETANO	(SALERNUM BARONISSI)
RODIO GIANMARCO	(SANMAURESE)	BALZANO FRANCESCO	(SALERNUM BARONISSI)
DI MUOIO BENITO	(GIFFONESE)	MARMORO MANUEL	(SALERNUM BARONISSI)
RUGGIERO GUGLIELMO	(GIFFONESE)	COPPOLA GIULIANO	(GIFFONI SEI CASALI)
IMPARATO MARTINO	(GIFFONESE)	TEDESCO GIAN MARCO	(GIFFONI SEI CASALI)
CAMERA ALFONSO	(PICCIOLA)		

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 10 SETTEMBRE 2018

FASC. 274

**Componenti: Avv. F. Mottola (Presidente f.f.); Avv. R. Cangiano; Dott. De Vincentiis.
Proc.14145/746pfi17-18/MS/CS/ac del 28.06.2018 (Campionato Regionale di Prima Categoria)
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

Sig. Angelo Borrelli, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Nuova San Vito Sapri (ora Asd Sapri 1928), per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1,6 delle NOIF; calciatori: Francesco Calabro, (gara del 14.12.2016); Luigi Palumba, (gara del 12.11. 2016); Iulian Chelcan (gare 12.11.2016,18.12.2016 e 26.10.2016); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; dirigenti accompagnatori: Sigg. Pasquale Barile (3 gare), Angelo Borrelli (1 gara) e Sergio Marcoletti (1 gara), della società Asd Nuova San Vito Sapri (ora Asd Sapri 1928), per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Nuova San Vito Sapri (ora Asd Sapri 1928), per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Nuova San Vito Sapri (ora Asd Sapri 1928), malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg.: Pasquale Barile (3 gare), Angelo Borrelli (1 gara) e Sergio Marcoletti (1 gara),, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Angelo Borrelli l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Nuova San Vito Sapri (ora Asd Sapri 1928), ed il suo Presidente Sig. Angelo Borrelli, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Francesco Calabro tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Luigi Palumba tre giornate di squalifica; il calciatore Iulian Chelcan sei (6) giornate di squalifica; per il dirigente Pasquale Barile la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il dirigente Sergio Marcoletti la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Angelo Moretti la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per la società Asd Nuova San Vito Sapri (ora Asd

Sapri 1928), la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Nuova San Vito Sapri (ora Asd Sapri 1928), alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Ciò non di meno il Tribunale ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:

al calciatore Francesco Calabro due (2) giornate di squalifica; al calciatore Luigi Palumba due (2) giornate di squalifica; al calciatore Iulian Chelecan quattro (4) giornate di squalifica; al dirigente Pasquale Barile la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; al dirigente Sergio Marcolletti la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Angelo Moretti la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; alla società Asd Nuova San Vito Sapri (ora Asd Sapri 1928), la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed €400,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 273

Componenti: Avv. F. Mottola (Presidente f.f.); Avv. R. Cangiano; Dott. De Vincentiis.

Proc.14149/1119pfi17-18/MS/CS/gb del 28.06.2018 (Campionato Prima Categoria, Juniores Regionale e Coppa Campania).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Narducci Andrea, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd San Nicola Calcio 2009, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1,6 delle NOIF; calciatori: Cammarota Raffaele, (gara Juniores Regionale del 6.11.2016); Sigillo Salvatore, (gara campionato 1^a catg. del 12.02.2017, 11.03.2017, 9.10.2016, 16.10.2016 e 2.11.2017, nonché gara di Coppa del 30.11.2016); Palmiero Gianmarco (gara Juniores Regionale del 18.02.2017, 6.11.2016, 5.02.2017, 12.02.2017, 27.11.2016, 19.12.2016, 23.10.2016, 30.10.2016 e 9.10.2016); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; dirigenti accompagnatori: Sigg. Miroto Aniello (8 gare), Solla Raffaele (3 gare), Miccolo Antonio (1 gara), Di Cirillo Luigi (1 gara) e D'Angelo Nicola (1 gara), della società Asd San Nicola Calcio 2009 per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd San Nicola Calcio 2009, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd San Nicola Calcio 2009, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Miroto Aniello (8 gare), Solla Raffaele (3 gare), Miccolo Antonio (1 gara), Di Cirillo Luigi (1 gara) e D'Angelo Nicola (1 gara),, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Narducci Andrea l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd San Nicola Calcio 2009 ed il suo Presidente Sig. Narducci Andrea, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni

risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Sigillo Salvatore sei (6) giornate di squalifica; il calciatore Cammarota Raffaele tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Palmiero Gianmarco otto (8) giornate di squalifica; per il dirigente Miroto Aniello la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per il dirigente Solla Raffaele la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente Miccolo Antonio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Di Cirillo Luigi la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente D'Angelo Nicola la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Narducci Andrea la sanzione di mesi nove (9) di inibizione; per la società Asd San Nicola Calcio 2009 la penalizzazione di punti otto (8) in classifica ed € 900,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd San Nicola Calcio 2009 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Ciò non di meno il Tribunale ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:
al calciatore Sigillo Salvatore quattro (4) giornate di squalifica (di cui una giornata da scontare in Coppa); al calciatore Cammarota Raffaele due (2) giornate di squalifica; al calciatore Palmiero Gianmarco sei (6) giornate di squalifica; al dirigente Miroto Aniello la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; al dirigente Solla Raffaele la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al dirigente Miccolo Antonio la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al dirigente Di Cirillo Luigi la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al dirigente D'Angelo Nicola la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al Presidente Narducci Andrea la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; alla società Asd San Nicola Calcio 2009 la penalizzazione di punti sei (6) in classifica (dei quali due da scontare nel Campionato di Competenza e quattro da scontare nel Campionato Juniores) ed € 600,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 281

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv.ti: N. Di Ronza, F. Mottola, G.M: Benincasa, V. Pecorella, R. Cangiano, I. Simeone.

Proc.14192/1069pfi17-18/MS/CS/gb del 2.7.2018 (Coppa Campania e Campionato di Seconda Categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Iannone Luigi, all'epoca dei fatti Presidente della società Gss. D. Piano Pizzeria Lucia, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1,6 delle NOIF; calciatori: Mastellone Mario, (gara coppa del 2.11.2016); D'auria Antonino, (gara coppa del 16.10. 2016); Sciaraffa Pasqualino (gare del 20.11.2016 e 22.10.2016) D'Esposito Raffaele (gara del 30.10.2016), D'Urso Davide (gara del 10.12.2016) e Pane Antonino (gare del 18.12.2016 e 22.10.2016); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; dirigenti accompagnatori: Sigg. Pane Giuseppe (2 gare), Di Gennaro Diego (4 gare) e Iannone Pierluigi (2 gare), della società Gss. D. Piano Pizzeria Lucia per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Gss. D. Piano Pizzeria Lucia, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Gss. D. Piano Pizzeria Lucia, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Pane Giuseppe (2 gare), Di Gennaro Diego (4 gare) e Iannone Pierluigi (2 gare), con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Iannone Luigi l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Gss. D. Piano Pizzeria Lucia ed il suo Presidente Sig. Iannone Luigi, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Mastellone Mario tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Pane Antonino quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore D'Auria Antonino tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Sciaraffa Pasqualino quattro (4) giornate di squalifica; D'Esposito Raffaele il calciatore tre (3) giornate di squalifica; il calciatore D'Urso Davide quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Pane Giuseppe la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente Di Gennaro Diego la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il dirigente Iannone Pierluigi la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Iannone Luigi la sanzione di mesi nove (9) di inibizione; per la società Gss. D. Piano Pizzeria Lucia la penalizzazione di punti sei (6) in classifica ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Gss. D. Piano Pizzeria Lucia alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Ciò non di meno il Tribunale ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Mastellone Mario due (2) giornate di squalifica (da scontarsi in Coppa); al calciatore Pane Antonino tre (3) giornate di squalifica; al calciatore D'Auria Antonino due (2) giornate di squalifica (da scontarsi in Coppa); al calciatore Sciaraffa Pasqualino tre (3) giornate di squalifica; D'Esposito Raffaele il calciatore due (2) giornate di squalifica; al calciatore D'Urso Davide tre (3) giornate di squalifica; al dirigente Pane Giuseppe la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al dirigente Di Gennaro Diego la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; al dirigente Iannone Pierluigi la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Iannone Luigi la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; alla società Gss. D. Piano Pizzeria Lucia la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza ed € 400,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 284

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv.ti: N. Di Ronza, F. Mottola, G.M: Benincasa, V. Pecorella, R. Cangiano, I. Simeone; Dott. G. De Vincentiis.

Proc.05/454pfi17-18/MS/fda del 2.7.2018 (Campionato di Calcio a Cinque Serie D)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Sandro D'angelo, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società Asd Mario Opramolla Serre, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1,6,45 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; calciatori: Carmine Parra, (gare del 22.11.2014, 6.12.2014, 7.02.2015 e 14.12.2014); Manuel Romano, (gara del 7.02.2015) e Raul Stoppiello (gara del 15.03.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; dirigenti accompagnatori: Sigg. Carmine Porro (1 gara), Cosimo Orsano (1 gara) e Sandro D'Angelo presidente e dirigente accompagnatore (4 gare), della società Asd Mario Opramolla Serre, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Mario Opramolla Serre, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Mario Opramolla Serre, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Carmine Porro (1 gara), Cosimo Orsano (1 gara) e Sandro D'Angelo presidente e dirigente accompagnatore (4 gare), con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Sandro D'Angelo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Mario Opramolla Serre, ed il suo Presidente Sig. Sandro D'Angelo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Parra Carmine sei (6) giornate di squalifica; il calciatore Stoppiello Raul tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Manule Romano tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Porro Carmine la sanzione di mesi tre di inibizione; per il dirigente Cosimo Orsano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Sandro D'Angelo la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Asd Mario Opramolla Serre la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Mario Opramolla Serre alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Ciò non di meno il Tribunale ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Parra Carmine quattro (4) giornate di squalifica; al calciatore Stoppiello Raul due (2) giornate di squalifica; il calciatore Manuel Romano due (2) giornate di squalifica; al dirigente Porro Carmine la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al dirigente Cosimo Orsano la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al Presidente Sandro D'Angelo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; alla società Asd Mario Opramolla Serre il non luogo a procedere in quanto risulta inattiva dal 25/07/2017.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 250

**Componenti: Avv. F. Mottola (Presidente f.f.); Avv. R. Cangiano; Dott. De Vincentiis.
Proc.12944/998pfi17-18/CS/ac del 7.6.2018 (Campionato di Calcio a Cinque Serie D)
PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

Sig. Francesco Macri, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Dolce Vita C5, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43 commi 1 e 6, e 45 delle NOIF; Sig. Francesco Macellaro, calciatore (gara del 27.11.2016), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39, 43 e 45 delle NOIF; Sig. Michele Iovinella, calciatore/dirigente accompagnatore della società Asd Dolce Vita C5, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Dolce Vita C5, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 10/09/2018 il difensore chiedeva, per i soggetti deferiti, l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente Francesco Macri la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di mesi 3 ridotta come sopra per rito); il calciatore Macellano Francesco la sanzione finale della squalifica per n.2 gare (s.b. 3 gare ridotta come sopra per rito); il calciatore Iovinella Michele la sanzione finale della squalifica per n.2 gare (s.b. 3 gare ridotta come sopra per rito); per la Società Asd Dolce Vita C5 la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione (s.b. euro 300,00 di ammenda e punti uno di penalizzazione ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. B. Romano, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

al Presidente Francesco Macri la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di mesi 3 ridotta come sopra per rito); al calciatore Macellano Francesco la sanzione finale della squalifica per n. 2 gare (s.b. 3 gare ridotta come sopra per rito); al calciatore Iovinella Michele la sanzione finale della squalifica per n. 2 gare (s.b. 3 gare ridotta come sopra per rito); alla Società Asd Dolce Vita C5 la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione (s.b. euro 300,00 di ammenda e punti uno di penalizzazione ridotti come sopra).

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 278

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv.ti: N. Di Ronza, G.M. Benincasa, V. Pecorella, I. Simeone.

**Proc.13901/1039pfi17-18/CS/ac del 22.06.2018 (Campionato Regionale Juniores C/5)
PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

Sig. Ciro Agnese, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Futsal Ischia S. Antuono per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e artt. 39 e 43 commi 1, 6 e 45 delle NOIF; Sig. Marco Boccanfuso, calciatore (gara del 13.11.2016), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39, 43 e 45 delle NOIF; Sig. Filippo Mattera, dirigente accompagnatore della società Asd Futsal Ischia S. Antuono, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 45 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Futsal Ischia S. Antuono, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 10/09/2018 il difensore chiedeva, per i soggetti deferiti, l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente Agnese Ciro la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di mesi 3 ridotta come sopra per rito); il dirigente accompagnatore Mattera Filippo la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di mesi 3 ridotta come sopra per rito); il calciatore Marco Boccanfuso la sanzione finale della squalifica

per n.2 gare (s.b. 3 gare ridotta come sopra per rito); per la Società Asd Futsal Ischia S. Antuono la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione (s.b. euro 300,00 di ammenda e punti uno di penalizzazione ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. L. Cotugno, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

al Presidente Agnese Ciro la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di mesi 3 ridotta come sopra per rito); al dirigente accompagnatore Mattera Filippo la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di mesi 3 ridotta come sopra per rito); al calciatore Marco Boccanfuso la sanzione finale della squalifica per n. 2 gare (s.b. 3 gare ridotta come sopra per rito); alla Società Asd Futsal Ischia S. Antuono la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione (s.b. euro 300,00 di ammenda e punti uno di penalizzazione ridotti come sopra).

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 282

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv.ti: N. Di Ronza, F. Mottola, G.M. Benincasa, V. Pecorella, R. Cangiano, I. Simeone; Dott. G. De Vincentiis.

Proc.03/453pfi17-18/MS/fda del 2.07.2018 (Coppa Campania Calcio a Cinque Juniores)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Michele De Piano, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Futsal Solofra per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e artt. 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Antonio Lamberti, calciatore (gare del 18.01.2015, 16.03.2015, 24.11.2014, 10.05.2015 e 25.01.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39, 43 e 45 delle NOIF; Sig. Alessandro Grimaldi, dirigente accompagnatore della società Asd Futsal Solofra, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 45 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Futsal Solofra, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Futsal Solofra, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Alessandro Grimaldi con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Michele De Piano l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Futsal Solofra, ed il suo Presidente Sig. Michele De Piano, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Antonio Lamberti cinque (5) giornate di squalifica; per il dirigente Alessandro Grimaldi la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per il Presidente Michele de Piano la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per la società Asd Futsal Solofra la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Futsal Solofra alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave

appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Ciò non di meno il Tribunale ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Antonio Lamberti quattro (4) giornate di squalifica; al dirigente Alessandro Grimaldi la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; al Presidente Michele de Piano la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; alla società Asd Futsal Solofra il non luogo a procedere in quanto risulta aver cessato tutte le attività.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 210

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv.ti: N. Di Ronza, G.M. Benincasa, V. Pecorella, I. Simeone.

Proc.11168/593pfi17-18/CS/ac del 4.05.2018 (Campionato Provinciale di Terza categoria Avellino)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Toriello Giovanni, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Pol. L. Toriello, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Calciatori: Alberico Pisacreta (gare del 5.02.2017 e 27.11.2016), Luca Paolo Vitolo (gare del 26.02.2017, 12.02.2017 e 17.12.2016), Luca Galizia (gara del 26.02.2017 e 25.01.2017); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; Sigg. Antonio Venezia (2 gare) e Nicola De Piano (4 gare), dirigenti accompagnatori della società Asd Pol. L. Toriello per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Pol. L. Toriello, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Pol. L. Toriello, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali Sigg. Antonio Venezia (2 gare) e Nicola De Piano (4 gare) con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Toriello Giovanni l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Pol. L. Toriello, ed il suo Presidente Sig. Toriello Giovanni, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno è comparso. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Pisacreta Alberico quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Vitolo Paolo Luca cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Galizia Luca cinque (5) giornate di squalifica; per il dirigente Venezia Antonio la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente Nicola De Piano la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il Presidente Toriello Giovanni la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Asd Pol. L. Toriello la penalizzazione di punti sei (6) in classifica ed € 550,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Pol. L. Toriello alla data delle gare di cui al deferimento. Ciò non di meno il Tribunale ritiene di dover

mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Dagli atti richiesti all'ufficio tesseramento si evince che effettivamente le richieste sono state inoltrate al medesimo ufficio, con regolare firma del calciatore, ma senza la sottoscrizione del Presidente della Società, e con il relativo timbro, e successivamente regolarizzata. Pertanto, il Tribunale ritiene di diminuire sensibilmente le richieste della Procura Federale in considerazione che si è trattato di un mero errore formale nella procedura del tesseramento. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Pisacreta Alberico uno (1) giornate di squalifica; al calciatore Vitolo Paolo Luca uno (1) giornate di squalifica; il calciatore Galizia Luca uno (1) giornate di squalifica; al dirigente Venezia Antonio la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; al dirigente Nicola De Piano la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; al Presidente Toriello Giovanni la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; alla società Asd Pol. L. Toriello la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 100,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 263

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv.ti: F. Mottola, G.M. Benincasa, V. Pecorella, I. Simeone.

Proc.13465/845pfi17-18/CS/gb del 13.06.2018 (Campionato Allievi Caserta)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Tessitore Mario calciatore all'epoca dei fatti della società Asd Sporting Atellana (gare del 10.12.2016 – 4.12.2016) per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39, 43 delle NOIF.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Sporting Atellana, malgrado non fosse tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Russo Salvatore l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Sporting Atellana, ed il suo Presidente Sig. Russo Salvatore, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. In sede di udienza il legale del Presidente, del dirigente, e della Società Asd Sporting Atellana, munito di rituale delega depositata agli atti, richiedeva per i propri assistiti di accedere al patteggiamento ed il Tribunale, acquisito preliminarmente il parere favorevole della Procura Federale, procedeva come da separato provvedimento. Ciò non di meno il Tribunale ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'ufficio della Procura Federale non appare più attuale. In relazione alla posizione del calciatore, Sig. Tessitore Mario, la Procura Federale chiedeva la squalifica per quattro (4) giornate per non essere tesserato per la società Asd Sporting Atellana. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere il deferito responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Tessitore Mario, la squalifica di tre (3) giornate di squalifica.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 263

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv.ti: F. Mottola, G.M. Benincasa, V. Pecorella, I. Simeone.

Proc.13465/845pfi17-18/CS/gb del 13.06.2018 (Campionato Allievi Caserta)

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Russo Salvatore all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Sporting Atellana, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Tessitore Carmine all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società Asd Sporting Atellana, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43 commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Sporting Atellana, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 10/09/2018 l'avvocato chiedeva, per i soggetti deferiti, l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente Russo Salvatore la sanzione finale di mesi due (2) e 15 giorni di inibizione (s.b. inibizione di mesi 4 e 15 giorni ridotta come sopra per rito); il dirigente accompagnatore Tessitore Carmine la sanzione finale di mesi due (2) e 15 giorni di inibizione (s.b. inibizione di mesi 4 e 15 giorni ridotta come sopra per rito); per la Società Asd Sporting Atellana la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione (s.b. euro 350,00 di ammenda e punti due di penalizzazione ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. L. Cotugno, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

al Presidente Russo Salvatore la sanzione finale di mesi due (2) e 15 giorni di inibizione (s.b. inibizione di mesi 4 e 15 giorni ridotta come sopra per rito); al dirigente accompagnatore Tessitore Carmine la sanzione finale di mesi due (2) e 15 giorni di inibizione (s.b. inibizione di mesi 4 e 15 giorni ridotta come sopra per rito); alla Società Asd Sporting Atellana la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione (s.b. euro 350,00 di ammenda e punti due di penalizzazione ridotti come sopra).

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 20 settembre 2018.

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 13 settembre 2018.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Salvatore Gagliano**